

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" IMU

Approvato con Delibera C.C. n. 29 del 30.09.2020

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetto passivo
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote
- Art. 5 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Equiparazione all'abitazione principale
- Art. 8 - Definizione di aree edificabili e terreni agricoli
- Art. 9 - Determinazione della base imponibile
- Art. 10 - Valore venale delle aree edificabili Art.
- Art. 11 - Aree edificabili divenute inedificabili
- Art. 12 - Determinazione dell'imposta dovuta

TITOLO II AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 13 - Riduzione della base imponibile
- Art. 14 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili e/o inabitabili
- Art. 15 - Riduzioni d'imposta
- Art. 16 - Esenzioni
- Art. 17 - Esenzione immobili dati in comodato

TITOLO III DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- Art. 18 - Dichiarazioni
- Art. 19 - Versamenti
- Art. 20 - Differimento dei termini di versamento

TITOLO IV ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

- Art. 21 - Accertamento
- Art. 22 - Rimborsi e/o compensazioni
- Art. 23 - Funzionario Responsabile
- Art. 24 - Contenzioso

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Entrata in vigore e norme di rinvio
- Art. 26 - Clausola di adeguamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Castiglion Fibocchi in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

3. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottarsi ai sensi e nei termini di cui ai commi 767 e 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 5 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.

4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione d'imposta, nella misura di Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7 - Equiparazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che detta unità immobiliare non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 8 - Definizione di aree edificabili e terreni agricoli

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.
4. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 9 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5%, applicando i moltiplicatori di legge.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 10 - Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.

2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo, sulla base dei parametri fissati dalla Giunta Comunale, con la delibera di cui al comma 3 del presente articolo.

7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 11 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area

interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 12 - Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

TITOLO II AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 - Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato redatta e sottoscritta da parte di un tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

c) Le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla lett. c) si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in caso di figli minori.

Art. 14 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili e/o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al precedente art. 13 comma, 1, lett. b), deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile deve consistere in un degrado fisico e strutturale sopravvenuto non superabile né con interventi di manutenzione ordinaria né con interventi di manutenzione straordinaria. Si intendono tali i fabbricati che necessitano di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della Legge n. 457/1978.

3. Non possono considerarsi inagibili e inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al

miglioramento degli edifici. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, (solai e tetto di copertura compresi), con lesioni gravi tali da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali (muri perimetrali o di confine), con lesioni gravi tali da costituire pericolo a cose e persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici pericolanti a seguito di calamità naturali per i quali è stata emessa ordinanza di evacuazione o sgombero da parte delle autorità competenti;
- mancanza di elementi che l'Ufficio di Edilizia Comunale ritenga comunque accettare per dichiarare gli immobili inagibili e inabitabili;

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle pubbliche utenze (gas, luce, acqua, fognature), fatte salve le situazioni di inagibilità o inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità).

5. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, individuate seconde le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

6. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto dal presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

7. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al DPR n 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inagibilità o inabitabilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata al protocollo generale dell'ente, a cui farà seguito la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

8. La condizione inagibilità e la presentazione della dichiarazione IMU da parte del contribuente. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto altresì a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 15 - Riduzioni d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 760 della Legge n. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 654 della medesima Legge n. 160/2019, è ridotta al 75%.

Art. 16 - Esenzioni

1. Le esenzioni di cui all'art. 1, comma 759 della Legge n. 160/2019, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

2. I terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'imposta in quanto classificati montani ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9/1993.

Art. 17 - Esenzione immobili dati in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lett. i) dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7.

TITOLO III DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 18 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal Comune che l'ha ricevuta.

Art. 19 - Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente art. 12.
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore, sottoscritta da tutti gli interessati, contenente l'espressa rinuncia, da parte di chi ha effettuato il versamento per conto degli altri, al rimborso del credito.

Art. 20 - Differimento dei termini di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *DE CUIUS* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *DE CUIUS* sia a quella dovuta dagli eredi,

relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

TITOLO IV ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 21 - Accertamento

1 In materia di accertamento del tributo si applicano, salvo quanto previsto ai commi successivi, le disposizioni, di cui ai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, nonché di cui al comma 792 della Legge n. 160/2019.

2. In materia di imposta municipale propria è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997. Si applicano le disposizioni in proposito recate dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali pari al tasso legale tempo per tempo vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 22 - Rimborsi e/o compensazioni

1. L'istanza di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata dal contribuente con modalità e termini previsti dall'art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006, ossia entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate sono conteggiati gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati su base annua con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non si dà luogo al rimborso di somme che, al netto di eventuali interessi di legge, se dovuti, siano uguali o inferiori a Euro 12,00.

4. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare, senza applicazione di interessi, le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessa di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.

5. Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di Castiglion Fibocchi un versamento IMU spettante ad un'altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del Comune competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nella richiesta il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce l'errato versamento, il Comune destinatario delle somme. È fatto comunque salvo il diritto del Comune di trattenere in tutto o in parte le suddette somme nel caso in cui il contribuente non abbia

correttamente adempiuto agli obblighi di versamento in relazione a propri immobili siti in Castiglion Fibocchi.

Art. 23 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, il Comune designa il Funzionario Responsabile della gestione dell'Imposta Municipale Propria nel territorio del Comune di Castiglion Fibocchi.

2. Al predetto funzionario sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Lo stesso sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli, sottoscrive le ingiunzioni di pagamento e dispone i rimborsi.

Art. 24 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015 e dall'art. 10, comma 1 del D.L. n. 50/2017, che hanno introdotto l'obbligo del reclamo/mediazione per controversie di valore inferiore ad Euro 50.000,00.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria, nonché ogni altra normativa vigente da queste richiamate o comunque applicabile al tributo.

2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2020.

Art. 26 - Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.